

CITTÀ DI BISIGNANO

Provincia di Cosenza

87043 - Piazza Collina Castello - Tel. 0984/951071 - Fax 0984/951178 - C.F. e P.I. 00275260784

DELIBERAZIONE	DELLA	GIUNTA	COMUNALE
DATA 13.12.2017		NUMERO	226

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' BISIGNANO SERVIZI S.R.L. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "V.GIGLIO" CON ANNESSA CASA FAMIGLIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 17,15 nella sede del Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRES.	COGNOME E NOME	PRES.
LO GIUDICE Francesco SINDACO	SI	BALESTRIERI Pierfrancesco ASSESSORE	SI
FUSARO Graziano ASSESSORE	SI	GALLO Ornella ASSESSORE	SI
AMODIO Gina ASSESSORE	SI	NICOLETTI Lucantonio ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Belcastro.

Assume la presidenza il Dr. Francesco LO GIUDICE - nella sua qualità di Sindaco - che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ BISIGNANO SERVIZI S.R.L DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "V. GIGLIO" CON ANNESSA CASA FAMIGLIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

PREMESSO CHE:

- che con determinazione n. 01 del 02.01.2013 il Responsabile di Settore provvedeva all'affidamento diretto della gestione della casa di Riposo " V.Giglio", con annessa Casa Famiglia, mediante stipula di apposito contratto e che tale affidamento scade il 31.12.1017.
- che, pertanto, si rende necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di affidamento della predetta gestione alla Società di che trattasi e che tale affidamento deve essere fatto in conformità della intervenuta legislazione, nazionale e regionale, che regolano l'affidamento in oggetto;
- Considerato che questo Responsabile di Settore, con nota n. 17087 del 09 novembre 2017, ha chiesto all'Amministratore Unico della Società Bisignano Servizi S.r.L. di voler far pervenire, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione del contratto in scadenza, eventuali proposte finalizzate alla stipula del nuovo contratto;
- che l'Organo di Amministrazione della Società ha riscontrato alla predetta richiesta, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 18577 del 30 novembre 2017, evidenziando la necessità di dettagliare i rapporti economici e finanziari tra la Società e l'Ente;
- che questo Settore ha predisposto uno schema di contratto nel rispetto delle norme di riferimento ed accogliendo la richiesta dell'Organo di Amministrazione della Società prevedendo nell'art. 12 del contratto i rapporti economici e finanziari tra la Società e l'Ente;

Considerato, quindi, che si rende necessario approvare lo schema di contratto per l'affidamento diretto della gestione della casa di Riposo " V.Giglio" con annessa Casa Famiglia per il triennio 2018/2020 che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge nr. 232/2016 (Legge di Stabilità per il 2017);

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità,

VISTI i pareri espressi favorevolmente dai funzionari preposti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

di approvare lo schema di contratto per l'affidamento diretto della gestione della casa di Riposo " V.Giglio" con annessa Casa Famiglia per il triennio 2018/2020.
Bisignano li 13 dicembre 2017.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE SECONDO

Adriana Broccoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ BISIGNANO SERVIZI S.R.L DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "V. GIGLIO" CON ANNESSA CASA FAMIGLIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.

A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

SETTORE SECONDO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li 13.12.2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Adriana Broccolo

B) PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile

Bisignano li 13.12.2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata con allegata scheda dei pareri, riportante il parere favorevole dei settori interessati, la normativa in essa richiamata, e visti inoltre :

- il D. L/gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Con

DELIBERA

Di approvare , come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ BISIGNANO SERVIZI S.R.L DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "V. GIGLIO" CON ANNESSA CASA FAMIGLIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

Su proposta del Sindaco, con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00;



Il Sindaco

La Giunta Comunale

Il Segretario generale verbalizzante
Dott.ssa Caterina Belcastro

	<h2>COMUNE DI BISIGNANO</h2> <p>(Provincia di Cosenza) 87043 - Piazza Collina Castello Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784</p>	 ASSOCIAZIONE DEI COMUNI VIRTUOSI
---	---	--

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "V. GIGLIO" CON ANNESSA CASA FAMIGLIA.

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____
 alle ore _____

In Bisignano (CS), presso la sede del Comune di Bisignano, ubicata in Piazza Collina Castello

AVANTI A ME

Dott. _____, Segretario Generale del Comune di Bisignano,
 autorizzato a ricevere gli atti dell'Ente ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
 domiciliato per la Sua carica presso la sede del Comune di Bisignano, senza l'assistenza dei testimoni per
 espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

1. la sig. Adriana Broccolo, nata a San Marco Argentano il 08..09.1955, C. F. BRCDRN55P48H981W nella sua qualità di Responsabile del Settore II del Comune di Bisignano, domiciliato per la sua funzione nella Sede Municipale, il quale agisce e stipula il presente contratto in nome e per conto del Comune di Bisignano, codice fiscale e partita IVA 00275260784 che di seguito verrà chiamato per brevità anche "Comune".
2. Il Sig. _____ nato a _____ il _____
 C.F. _____ il quale agisce e stipula il presente contratto in qualità di
 Amministratore Unico della società "Bisignano Servizi S.r.l." con Socio Unico, con sede legale in
 Bisignano (CS) Piazza Collina Castello, partita IVA n. 02924790781, codice fiscale e numero di iscrizione
 al Registro delle Imprese di Cosenza 02924790781, R.E.A. 198840, di seguito indicata anche "Società".

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale chiedono che venga repertoriato e registrato.

PREMESSO:

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 31.03.2008 è stato approvato lo Statuto della "Bisignano Servizi S.r.l." con socio unico e che con deliberazione dello stesso Consiglio n. 22 del 27 aprile 2017 si è provveduto all'adeguamento dello Statuto medesimo.

Che con ATTO del Notaio Dott. Leucio Gissona di Cosenza, Rep. N. 308964 Racc. n. 51283 del 22.04.2008, veniva costituita la società "Bisignano Servizi S.r.l." con Socio Unico, interamente partecipata dal Comune di Bisignano.

Che con ATTO del Notaio Dott. Leucio Gissona di Cosenza, Rep. N. 323007 Racc. n. 57019 del 29.05.2017, si provvedeva a deliberare la modifica allo Statuto per come previsto con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27 aprile 2017.

Che, pertanto, ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del D.lgs n. 267/2000, alla Società "Bisignano Servizi S.r.l." con socio unico, possono essere affidati i servizi pubblici previsti nell'art. 5 dello Statuto che dovrà svolgerli nel rispetto del medesimo articolo;

Che il predetto articolo 5 prevede che alla Società "Bisignano Servizi S.r.l." può essere affidata la gestione della Casa di Riposo per anziani "V. Giglio" con annessa Casa Famiglia.

Che con decreto del Sindaco del 17 agosto 2017, prot. n. 12595 è stato nominato l'Amministratore Unico della Società "Bisignano Servizi S.r.l." di cui all'art. 18 dello Statuto della Società;

Quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSA.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO.

1. Il presente contratto regola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 113 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i rapporti tra il Comune di Bisignano e la società "Bisignano Servizi S.r.l." con socio unico, per la gestione globale dei servizi della Casa di Riposo per anziani "V. Giglio" con annessa Casa Famiglia. Il contratto è subordinato, inoltre, al rispetto dalle norme regionali e nazionali per la gestione dei servizi socio-assistenziali-residenziali di cui alle legge 328/2000 e alla DGR n. 449/2016.
2. Il servizio ha per oggetto tutte le attività riconducibili alle prestazioni socio assistenziali previste dalla DGR n. 449/2016 per le comunità alloggio per adulti over 65 e per comunità alloggio per persone con disabilità mentale nelle more dell'adozione del Nuovo regolamento di gestione della struttura.
3. Il personale utilizzato nella struttura dovrà possedere i requisiti minimi professionali previsti dal Regolamento Regionale allegato alla DGR n. 449/2016 per le comunità alloggio per adulti over 65 e per la comunità alloggio per persone con disabilità mentale.
4. Nello svolgimento dei servizi affidati, la Società garantisce lo sviluppo e il potenziamento della fondamentale funzione sociale che li caratterizza, anche in relazione ai nuovi bisogni espressi dalla collettività ed il rispetto dei principi ed obblighi previsti del presente contratto.

5. Il Comune potrà affidare alla società, nell'ambito del servizio di gestione della Casa di Riposo con annessa Casa Famiglia, ulteriori servizi complementari o comunque connessi all'oggetto del presente contratto, che verranno disciplinati con separati accordi.

Art 3-Durata del contratto.

1. Il Contratto ha 3 (tre) con decorrenza da 01/01/2018, salvo disdetta inviata da una delle parti all'altra mediante raccomandata a. r con un preavviso 6 di (sei) mesi.
2. Alla scadenza il contratto é rinnovabile per iscritto e per espresso patto delle parti. Il rinnovo espresso, salvo patti scritti difformi, si intende riferito all'intero contenuto del presente contratto e a tutte le sue condizioni. E' escluso il tacito rinnovo.
3. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma successivo, in caso di scioglimento della Società la stessa dovrà immediatamente consegnare al Comune la Casa di Riposo per anziani "V GIGLIO" con annessa Casa Famiglia, in perfetto stato di efficienza.
4. Al fine di evitare interruzione nella prestazione del servizio, in caso di scioglimento per qualsiasi ragione del presente contratto o di mancato rinnovo, la Società è tenuta, qualora richiesto dal Comune, ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario indicato dal Comune Bisignano.

Art 4 Principi ed obiettivi.

1) Nell'erogazione del servizio pubblico adesso affidato, la Società si impegna al rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza, di imparzialità, di continuità, di partecipazione, di efficienza ed efficacia e di economicità sull'erogazione dei servizi, nonché del rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza e di tutte le prescrizioni emanate dalla Regione Calabria ed in vigore.

2) Ogni rapporto del Servizio esistente dalla Società e il Comune è regolato in conformità delle vigenti disposizioni pubblicistiche e di settore e, per quanto non diversamente disposto, dalle norme civilistiche.

3) La Società nell'espletamento del servizio e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) garantire un complesso di prestazioni di natura socio – assistenziali nella struttura, al fine di consentire un livello soddisfacente della qualità di vita agli ospiti della stessa;
- b) promuovere, organizzare ed attuare all'interno della struttura iniziative d'educazione sociale tesi a migliorare le condizioni psico-fisiche degli utenti;
- c) mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento delle qualità di vita degli ospiti della struttura;
- d) valorizzare la struttura quale centro di eccellenza per i servizi socio-assistenziali per la salute e il benessere degli utenti;

e) attivare, in accordo con la A.S.L., il Comune e/o altri soggetti competenti in materia, il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e di erogazione di servizi sanitari di supporto.

4. Gli obiettivi sopra esposti sono funzionali all'avvio di un processo di miglioramento continuo dell'efficacia, socialità e qualità di servizi offerti, che la Società è tenuta a porre in essere.

5. La Società, nell'ambito della propria attività istituzionale ed ai fini di una corretta informazione socio-assistenziale degli utenti, si impegna a collaborare con gli organismi del Comune, competenti in materia di tutela del benessere psico-fisico, nonché con l'Azienda Sanitaria Locale operante nel territorio di riferimento.

6. Le attività e i servizi erogati dalla Società, verranno espletati nel rispetto dei corretti principi di equilibri o economico-gestionale.

Art.5 – Ruolo del Comune.

1. Il Comune è, e resta, titolare della Casa di Riposo per Anziani "V. Giglio" con annessa Casa Famiglia, la cui gestione è affidata in esclusiva alla Società.
2. Al Comune competono le funzioni di indirizzo e di controllo affidate allo stesso alla legislazione in vigore.

Art.6 - Ubicazione dell'attività.

La sede della Casa di Riposo per anziani "V. Giglio" con annesso Casa Famiglia è ubicata in Bisignano (CS) Corso Italia n°78.

Art.7 – Avvio e continuità del servizio.

1. Il servizio del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso ed abbandonato.
2. La società esonera il comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

Art.8 – Obblighi del comune.

1. Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio da parte della società con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti e alla cura degli adempimenti utili e necessari allo svolgimento del servizio nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
2. Il Comune consentirà inoltre il più ampio e agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, nel rispetto delle vigenti normative anche in materia privacy.
3. Il Comune si impegna a mettere a disposizione della 'Società' intera struttura, sita in Bisignano, c.so Italia n°78, completa di mobili arredi e attrezzature, come da inventario in atti d'ufficio, da intendersi qui richiamato per costituirne parti parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato.

4. Il Comune mantiene i rapporti istituzionali e finanziari con gli Enti esterni ai fini della gestione del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali e ad esso delegate dalla legge per le strutture socio-assistenziali.

Art.9 – Obblighi della società.

1. La Società si impegna a collaborare con il Comune per approntare tempestivamente ogni necessaria ed idonea documentazione nonché fornire eventuali informazioni o notizie, in possesso della società, che risultino utili all'espletamento delle funzioni che vi sono proprie anche se non direttamente connesse ai servizi regolati dal presente contratto.
2. La Società si obbliga a prestare il servizio e le attività indicate nel presente contratto e nello Statuto societario nel rispetto di tutte le norme di legge delle materie oggetto del servizio e inerenti allo stesso (sanitario fiscale, previdenziale, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro, ecc).
3. La Società dovrà provvedere agli adempimenti necessari per il trasferimento in altre strutture di ospiti in condizioni non più compatibili con i requisiti di ammissione. Tali adempimenti dovranno essere adottati, previa comunicazione all'Ente, nelle forme previste dalla legge.
4. La Società si obbliga a garantire la qualità del servizio e di tutte le attività prestate. Il servizio dovrà essere gestito direttamente dalla Società attraverso il ricorso a risorse umane e materiali reperite attraverso contratti stipulati ai sensi di legge.
5. La Società si obbliga alla piena osservanza delle disposizioni contenute negli atti di indirizzo dell'Ente con espresso riferimento alle delibere di Consiglio Comunale n 14 del 06.03.2017 e alla delibera di Giunta Comunale n.11 del 06.02.2017 e agli altri atti che saranno adottati dall'Ente nel periodo di vigenza del contratto.
6. La Società si obbliga al rispetto degli obblighi ricadenti sulla stessa previste dalle determinazioni assunte dall'ANAC in merito alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
7. La Società si impegna ad aggiornare la carta dei Servizi secondo le disposizioni contenute nella normativa regionale di riferimento e ad attivare il sito istituzionale della Società che dovrà essere collegato al sito istituzionale dell'Ente.
8. La Società si obbliga alla pubblicazione sul suo sito istituzionale e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione " Trasparenza- Partecipazioni" di atti e documenti la cui pubblicazione deriva da obblighi di legge.
9. Il servizio potrà essere assicurato per il numero delle capacità ricettiva complessiva di 49 (quarantanove) come di seguito precisato:
 - a) n. 12 posti appartenenti alla Casa Famiglia di cui n. 12 accreditati dalla Regione Calabria e ammessi a contributo regionale.
 - b) n. 37 posti appartenenti alla Casa di Riposo di cui n. 28 accreditati dalla Regione Calabria e ammessi a contributo e n. 9 posti disponibili a totale carico dell'utente.
10. La gestione del servizio dovrà essere garantita 24 su 24 di tutti i giorni ricadenti nel periodo di durata del contratto.
11. Tutto il materiale necessario allo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento è a carico della Società.

12. La manutenzione ordinaria della struttura e la cura del parco rimangono a carico della Società per tutta la durata del contratto.
13. Oneri a carico della Società:
- a) Energia Elettrica.
 - b) Spese telefoniche.
 - c) Spese gas metano.
 - d) Sostituzione della biancheria usurata (lenzuola, federe, coperte, copri letto, tovaglie da tavola, ecc).
 - e) Canone rai.
 - f) Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
 - g) Eventuali altri oneri previsti dalla legge vigente.
 - h) Canone acqua potabile.
 - i) Tassa spazzatura.
 - j) La società si impegna a mantenere, a suo nome, le utenze enel, gas metano, telecom, ecc;
- 14) La società dovrà altresì acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività previste dalla DGR n. 449/2016 e da ogni altra norma di riferimento.
- 15) Sono a carico della Società tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, ecc, inerenti alla gestione del servizio affidato.
- 16) La Società dovrà inviare al Comune, entro la data prevista per l'approvazione del bilancio, una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno e adempiere ad ogni altro obbligo previsto dallo Statuto.
17. La Società dovrà trasmettere al Settore Servizi Sociali dell'Ente, con cadenza mensile ed entro i primi 5 giorni del mese successivo, le presenze giornaliere degli ospiti suddivisi per tipologia di struttura con l'indicazione degli ospiti con retta ammessa a contributo della Regione e/o Distretto n. 3 e gli ospiti con retta a totale carico degli stessi.

Art.10 – Rapporti con terzi – Divieto di cessione.

1. La Società non potrà trasferire o cedere il presente contratto, i diritti o gli obblighi da esso derivanti o una parte di essi a terzi.
2. Il Comune di Bisignano resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed i suoi appaltatori e/o fornitori e con il personale impiegato, così che eventuali divergenze ed accordi conclusi con loro non daranno diritto alcuno di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune di Bisignano.

Art.11-Responsabilità

1. La Società è il solo ed unico responsabile della correttezza economica ed efficiente gestione della Casa di riposo per Anziani "V.GIGLIO", con annessa Casa Famiglia, nello svolgimento dei servizi da questa gestiti, nell'osservanza delle normative vigenti in materia e delle disposizioni del presente contratto di servizio.

2. La Società si impegna ad osservare tutte le norme che disciplinano la gestione della struttura ad essa affidata in gestione e/o che comunque abbiano attinenza con lo svolgimento dei servizi da questa garantiti.
3. La Società solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento dei servizi affidati per tutti i danni che dovessero derivare a persone, dipendenti, utenti e a cose per ed a causa delle attività esercitate nella struttura.

Art.12-Rapporti economici e finanziari.

1. Il costo per la gestione complessiva e globale dei servizi oggetto del presente contratto, compresa quella amministrativa, che compongono la gestione di tutta la struttura affidata, è quello derivante dagli introiti incassati dall'Ente come rette e quote rette pagate dagli ospiti, contributi regionali e contributi da plurifondi che saranno trasferiti interamente alla Società come di seguito specificato:

- a) pagamento quota mensile fissa pari ad euro 45.000,00
- b) pagamento a fine anno del saldo degli introiti effettivamente incassati dall'Ente.

2. Il corrispettivo deve intendersi esente da I.V.A ai sensi dell' art .10 n°21, del D.P.R n°633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Art.13 – Controllo e vigilanza.

Il Comune svolge funzioni di controllo analogo nelle modalità previste dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 06.03.2017.

Art.14-Rapporti con gli ospiti e con i fornitori.

I rapporti con gli ospiti della struttura devono essere formalizzati con apposito contratto di ospitalità sottoscritto tra l'Amministrazione della Società e l'ospite, previa acquisizione del provvedimento di autorizzazione all'accesso rilasciato dal Settore Servizi Sociali in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento della DGR n. 449/2016.

I rapporti con i fornitori dovranno osservare le disposizioni di legge contenute nel Decreto Legislativo n. 50/2016 e dalle Linee Guida Anac n. 4 approvate con delibera n. 1097/2016 e modificate con delibera n. 56/2017 nonché le disposizioni contenute nelle norme nazionali di stabilità.

Art.15 Risoluzione del contratto.

1. La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art 1456 c.c.:

- nell'ipotesi di grave inadempienza da parte della Società nella gestione del servizio ed agli obblighi del presente contratto.
- ricorso all'abusivismo professionale o al lavoro irregolare .
- reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione di servizio.

- inosservanza del divieto di cessione del contratto.
- scioglimento per qualsiasi causa della Società
- nel caso di assoggettamento della Società a fallimento o altra procedura concorsuale.

2. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta oltre alla revoca del servizio ed all'estinzione del diritto alla gestione della Struttura, la restituzione al Comune di tutti i beni mobili ed immobili conferiti dallo stesso.

Art.16-Revoca del contratto

1. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse il Comune può revocare alla Società la gestione e/o lo svolgimento di uno o più servizi garantiti dalla Struttura.
2. Nel caso di revoca della gestione della Casa di Riposo e di tutti servizi da queste garantiti, il presente contratto è risolto di diritto.

Art.17- Spese.

1. Sono a carico della Società tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.
2. A carico esclusivo della Società restano altresì le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del contratto stesso.

Art.18- Sanzioni

Il comune di Bisignano, in caso di violazioni degli obblighi di cui al presente contratto e laddove ritenga non ricorrere alcuna delle fattispecie di cui al precedente articolo 15 potrà applicare una penale in relazione alla gravità dell'inadempimento senza obbligo di preventiva messa in mora.

La penale non potrà essere superiore all'importo di euro 5000 (cinquemila).

Art.19 – Definizione delle controversie.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, possono essere deferite ad una commissione arbitrale composta da tre membri di cui due nominati dalle parti ed una di comune accordo. In caso di esito negativo della commissione e esclusivamente competente il foro di Cosenza.

Del presente Atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle parti che a mia domanda, che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono con me Segretario dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati richiamati e non allegati (inventario), avente esse affermato di conoscerne il contenuto.

Questo Atto consta di n° _____ intere facciate, in parte dattiloscritte da persone di mia fiducia e di in parte manoscritte da me segretario rogante, oltre quanto di questa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SECONDO

IL SEGRETARIO ROGANTE



L'AMMINISTRATORE UNICO

CITTÀ DI BISIGNANO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' BISIGNANO SERVIZI S.R.L. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "V.GIGLIO" CON ANNESSA CASA FAMIGLIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

<p>Comune di Bisignano (Provincia di Cosenza)</p>	<p>Comune di Bisignano (Provincia di Cosenza)</p>
<p>Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio - sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno <u>15/12/2017</u> e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.</p>	<p>Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs.267/00:</p>
<p>N. Reg. Albo prot. n. _____</p>	<ul style="list-style-type: none">- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D.lgs. 267/00- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) D.lgs. 267/00
<p>Bisignano li <u>15/12/2017</u></p>	<p>Bisignano li <u>15/12/2017</u></p>
<p>La stessa deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.</p>	<p>Il Responsabile del Settore Amministrativo Giuseppe Meringolo</p> 
<p>Bisignano li <u>15/12/2017</u></p>	<p>Il Responsabile del Settore Amministrativo Giuseppe Meringolo</p> 
<p>Il Responsabile del Settore Amministrativo Giuseppe Meringolo</p> 